

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/>

scheda di dettaglio parere

visualizza i dati del parere >

Estremi nota parere

Protocollo 165263

Data 03/02/2026

Estremi quesito

Anno 2026

trimestre 1

Ambito Uffici e personale

Materia Personale

Oggetto Computo dei giorni di permesso per lutto.

Massima

Atteso che l'art. 40 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 prevede, quale condizione per la fruizione delle tre giornate di permesso per lutto, l'obbligo per il dipendente di goderne entro 7 giorni lavorativi dal decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado o del convivente, ne consegue che nel computo non sono da ricomprendere i sabati (non lavorativi), le domeniche e le festività.

Funzionario istruttore

FRANCESCA STRIZZOLO

francesca.strizzolo@regione.fvg.it

Parere espresso da

Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere con riferimento alla fruizione dei tre giorni di permesso per lutto da parte di un dipendente, al fine di conoscere se nel computo debbano essere considerate le sole giornate lavorative.

In particolare, il dipendente ha presentato un'autocertificazione a seguito del decesso di un parente di secondo grado, chiedendo di godere del permesso in questione il venerdì, il lunedì e il martedì, senza quindi considerare le giornate – rispettivamente – non lavorativa e festiva del sabato e della domenica.

In via preliminare, si osserva che, a parere di questo Servizio, la disciplina di riferimento in materia di permessi per lutto è contenuta allo stato attuale nell'art. 40 (Permessi retribuiti) del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, a fronte del rinvio operato dall'art. 83 del CCRL del 7 dicembre 2006, il

quale precisa che, per quanto non previsto espressamente dal medesimo contratto, per il personale degli enti locali del Comparto unico FVG restano confermate, ove non disapplicate, la disciplina del CCNL del 6 luglio 1995 e dei precedenti contratti regionali sottoscritti.

È da notare in proposito che l'art. 19 del CCNL del 1995, che recava la disciplina dei permessi retribuiti, è stato espressamente disapplicato dall'art. 49 (Disapplicazioni), comma 1, lett. h), del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, essendo disciplinata tale materia all'art. 31.

Il predetto art. 31 è stato poi a sua volta disapplicato e sostituito dall'art. 40 del CCNL del 2022, che costituisce quindi la norma a cui fare attualmente riferimento.

Tale ultima disposizione prevede, al comma 1, che a domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti, da documentare debitamente, per lutto del coniuge, di parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado o del convivente, con il riconoscimento di "giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso"[1].

Atteso che l'art. 40 prevede, quale condizione per la fruizione delle tre giornate di permesso, l'obbligo per il dipendente di goderne entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ne consegue che nel computo non sono da ricomprendere i sabati (non lavorativi), le domeniche e le festività.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, si è dell'avviso che il dipendente possa disporre dei tre giorni di permesso per lutto il venerdì, lunedì e martedì, considerando a tal fine le sole giornate lavorative e non quelle di calendario.

[1] Tale formulazione non corrisponde a quella di cui all'art. 19 del CCNL del 1995, il quale con riferimento ai permessi per lutto riconosceva al lavoratore la possibilità di fruire di "tre giorni consecutivi per evento" a seguito di lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado.